



Roma, 13/10/2025

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202508805/AG
Oggetto: Ministero della Salute: restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e trasmessi digitalmente – ulteriori chiarimenti operativi
Circolare n. 15554
SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica certificata e
trasmessi digitalmente – ulteriori chiarimenti operativi.

Si fa seguito alla [circolare federale n 15524 del 25 settembre 2025](#), relativa all'oggetto, per informare che questa Federazione ha inviato una richiesta di chiarimento ([clicca qui](#)) al Ministero della Salute, al fine di ottenere conferma sulla correttezza della procedura operativa seguita dalle farmacie, che consiste nell'annotare sul Registro entrata-uscita di cui all'art. 60 del D.P.R. 309/1990, esclusivamente l'ingresso effettivo di sostanze e di medicinali stupefacenti, con le relative movimentazioni.

In relazione alle situazioni particolari relative ai buoni acquisto (sia cartacei che digitali) emessi e non evasi (quali ad esempio mancata fornitura per indisponibilità della sostanza o del medicinale ovvero furto o smarrimento), le farmacie sono solite custodire la documentazione giustificativa in un apposito archivio documentale, senza procedere ad alcuna annotazione nel predetto Registro.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 92861 del 10 ottobre 2025 ([clicca qui](#)), ha precisato quanto segue *“si ha modo di chiarire l’obbligo di annotazione sul registro di cui all’art. 60 del DPR 309/90 delle movimentazioni dei medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione, compreso il riferimento al numero di buono acquisto emesso. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, come disposto dal DM 18.12.2006, che il farmacista è tenuto a rispettare. Il farmacista, al fine di assicurare l’obbligo di corretta numerazione, può adottare opportuna procedura in tal senso, come la prassi presentata attraverso una modalità di archiviazione interna”*.

Si chiede ai Presidenti di Ordine di dare massima diffusione del presente chiarimento tra gli iscritti al fine di assicurare l’uniformità di applicazione della normativa sul territorio nazionale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)